

Corte giust., Sez. VI, 8 ottobre 2020, c. 641

Ai sensi dell'art. 14, par. 3, della direttiva 2011/83, qualora il consumatore che abbia chiesto al professionista che l'esecuzione del contratto inizi prima della fine del periodo di recesso eserciti il suo diritto di recesso in tale contesto, è tenuto a pagare a tale professionista «un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell'esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto». Tale disposizione precisa anche che «l'importo proporzionale [da] pagare [...] è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto». È solo nel caso in cui il contratto preveda espressamente che una o più prestazioni siano fornite integralmente sin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, in modo distinto, a un prezzo che deve essere pagato separatamente, che il consumatore può decidere con cognizione di causa se deve espressamente chiedere che il professionista inizi a eseguire la prestazione di servizi durante il periodo in cui è possibile esercitare il diritto di recesso. Nel caso in cui, invece, il contratto non preveda un prezzo separato per una qualsiasi prestazione che potesse essere considerata separabile dalla prestazione principale prevista da tale contratto, per determinare l'importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista qualora tale consumatore abbia espressamente chiesto che l'esecuzione del contratto concluso inizi durante il periodo di recesso ed egli receda da tale contratto, occorre, in linea di principio, tener conto del prezzo convenuto in detto contratto per tutte le prestazioni oggetto del contratto medesimo e calcolare l'importo dovuto *pro rata temporis*.

Corte giust., 11 settembre 2019, Sez. I, c. 143/18

L'art. 6, par. 2, lett. c, della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, nel combinato disposto con il suo articolo 1, paragrafo 1, nonché alla luce del suo considerando 13, dev'essere interpretato nel senso che osta a che una normativa nazionale, nell'interpretazione datale dalla giurisprudenza nazionale, la quale, nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi finanziari concluso a distanza tra un professionista ed un consumatore, non esclude il diritto di recesso a favore del consumatore laddove il contratto medesimo sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore stesso, prima che quest'ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso. Spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione il diritto interno nel suo complesso ed applicare i metodi di interpretazione da quest'ultimo riconosciuti al fine di giungere ad una soluzione conforme a detta disposizione, discostandosi, se del caso, da una giurisprudenza nazionale consolidata qualora questa si fondi su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con la disposizione medesima (fattispecie relativa ad un contratto di mutuo volto al finanziamento di un immobile concluso a distanza da una coppia di coniugi con una banca tedesca).

Corte giust., Sez. I, 10 luglio 2019, c. 649/17

L'art. 6, §. 1, lett. c, della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone al professionista, prima di concludere con un consumatore un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali *ex* art. 2, punti 7 e 8, di fornire, in ogni caso, il proprio numero di telefono. Dall'altro lato, detta disposizione non implica un obbligo per il professionista di attivare una linea telefonica, o di fax, o di creare un nuovo indirizzo di posta elettronica per consentire ai consumatori di contattarlo e impone di comunicare tale numero o quello del fax o il suo indirizzo di posta elettronica soltanto nel caso in cui detto professionista già disponga di tali mezzi di comunicazione con i consumatori. Ne consegue,

pertanto, che Amazon non è obbligata ad indicare il numero telefonico, purché sia contattabile rapidamente dal consumatore.

Corte giust., 21 maggio 2015, Sez. III, n. 322, c. 322/14

La Corte esamina se la validità di una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto concluso elettronicamente, ai sensi dell'art. 23, par. 2, del regolamento Bruxelles I, possa essere posta in discussione nell'ipotesi di un'accettazione mediante «clic». Al riguardo, è opportuno rammentare, in via preliminare, che, affinché sia valida, tale clausola deve essere conclusa per iscritto o oralmente con conferma scritta o comunque in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro oppure, nel commercio internazionale, da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che «qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola» deve essere considerata «comprendere la forma scritta». La finalità di tale disposizione è, quindi, quella di equiparare determinate forme di comunicazione elettronica alla forma per iscritto, in vista di semplificare la conclusione dei contratti con mezzi elettronici, poiché la comunicazione delle informazioni in questione si realizza anche quando tali informazioni sono accessibili attraverso uno schermo. Interpretando l'art. 5, par. 1, della direttiva 97/7/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, in forza del quale il consumatore deve «ricevere» determinate informazioni «per iscritto o su altro supporto duraturo», la Corte ha dichiarato che non soddisfa i requisiti di detta disposizione una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet, dal momento che tali informazioni non sono né «fornite» dall'impresa in questione né «ricevute» dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione, e che un tale sito Internet non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi del medesimo articolo. Tuttavia, l'organo giudicante constata che tale interpretazione non può essere trasposta all'art. 23, par. 2, del regolamento Bruxelles I, perché sia la formulazione dell'art. 5, par. 1, della direttiva 97/7, che richiede espressamente una comunicazione ai consumatori delle informazioni su un supporto durevole, sia l'obiettivo di tale disposizione, volto specificamente alla tutela dei consumatori, differiscono da quelli di detto art. 23, par. 2. Pertanto conclude che l'art. 23, par. 2, del regolamento Bruxelles I deve essere interpretato nel senso che la procedura di accettazione mediante «clic» delle condizioni generali di un contratto di vendita, concluso elettronicamente, che contengano una clausola attributiva di competenza, costituisce una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto.

Corte giust., 5 luglio 2012, Sez. III, c. 49/11

Secondo l'organo giudicante quando le informazioni che si trovano sul sito Internet del venditore sono rese accessibili solamente attraverso un link comunicato al consumatore, tali informazioni non sono né «fornite» a tale consumatore né «ricevute» da quest'ultimo, come invece prescrive l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva n. 97/7/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. La Corte precisa, inoltre, che un sito Internet come quello oggetto del procedimento principale non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi del medesimo articolo 5, paragrafo 1, in quanto non garantisce al consumatore, analogamente a un supporto cartaceo, il possesso delle informazioni menzionate in tale disposizione per consentirgli di far valere, all'occorrenza, i suoi diritti.

Corte giust., 15 aprile 2010, Sez. IV, c. 511/08

L'art. 6, n. 1 della direttiva 97/7 disciplinante i contratti conclusi a distanza, riconosce al consumatore un diritto di recesso che egli può esercitare, entro un termine determinato, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. In particolare, relativamente alle conseguenze giuridiche del recesso, l'art. 6, n. 2, della direttiva 97/7 prevede che «il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente». Allo scopo di evitare che il consumatore sia disincentivato all'esercizio del diritto di recesso, la direttiva prevede, non solo che l'esercizio del diritto di recesso debba essere gratuito, ma anche che, in caso di recesso, il professionista debba restituire al consumatore tutte le somme da esso versate, comprese le spese di spedizione del bene acquistato a distanza. Deve, quindi, ritenersi in contrasto con le suddette disposizioni comunitarie una normativa nazionale che consenta al fornitore, nell'ambito di un contratto concluso a distanza, di addebitare le spese di consegna dei beni al consumatore qualora questi eserciti il suo diritto di recesso.

Corte giust., 3 settembre 2009, Sez. I, c. 489/07

L'art. 6, nn. 1, secondo periodo, e 2, della direttiva 97/7, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza deve essere interpretato nel senso che esso è incompatibile con una normativa nazionale la quale preveda in maniera generalizzata che il venditore possa chiedere un'indennità per l'uso di un bene acquistato tramite contratto a distanza dal consumatore anche se quest'ultimo abbia esercitato il suo diritto di recesso entro i termini. Infatti, allo scopo di rendere effettivo in diritto di recesso riconosciuto al consumatore in quanto parte contrattuale debole, le suddette disposizioni normative prevedono che le uniche spese che possono essere poste a carico del consumatore che receda dal contratto stipulato a distanza nei termini, sono quelle necessarie alla spedizione dei beni al mittente. La Corte di Giustizia ha però precisato che, qualora il consumatore abbia fatto uso del bene acquistato a distanza in un modo incompatibile con i principi del diritto civile, quali la buona fede o l'arricchimento senza giusta causa, non può considerarsi incompatibile con la normativa comunitaria in questione l'imposizione, al consumatore che eserciti il diritto di recesso, del pagamento di un'indennità per l'uso di tale bene.

Corte giust., 16 dicembre 2008, Grande sezione, c. 205/07

Essendo volta a conseguire un'armonizzazione minima, la direttiva 97/7 a tutela dei consumatori che abbiano sottoscritto contratti a distanza, può essere attuata dagli Stati membri in modo da garantire ai consumatori una tutela più forte rispetto a quella di cui alla suddetta direttiva. Sia il divieto gravante sul professionista-venditore a distanza di esigere dal compratore acconti o pagamenti prima della scadenza del termine di decadenza per esercitare il diritto di recesso, sia il divieto di richiedere, prima della scadenza del suddetto termine, il numero della carta di pagamento del cliente si configurano, in astratto, quali misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dal Trattato CE (art. 28 TCE). Il divieto di esigere acconti o pagamenti non si pone, tuttavia, in contrasto con il diritto comunitario essendo, comunque, finalizzato a tutelare un interesse generale quale la tutela dei consumatori ed essendo proporzionato al fine perseguito. Del tutto sproporzionato e quindi incompatibile con il diritto comunitario deve, invece, considerarsi il divieto di richiedere al cliente, prima della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso, il numero della propria carta di pagamento.